



# CITTA' di LAMEZIA TERME

## Ordinanza N. 336 del 31/05/2022

**OGGETTO:** Disposizioni per la prevenzione degli incendi nel periodo estivo. Divieti e sanzioni - Anno 2022

---

### IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n° 225 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 1 del 2018;

**Premesso** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**Accertato** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

**Visto** il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

**Vista** la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Visto** il titolo III del D.L.vo n° 139 dell' 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

**Visto** l' art. 255 del D.L.vo 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

**Vista** la Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n° 170 del 30.04.2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano antincendio Boschivi per l'anno 2022;

**Visto** il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visti** gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

### ORDINA

#### Art. 1

Durante il periodo compreso **tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

## **Art. 2**

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati **entro e non oltre il 14 Giugno 2022** con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

## **Art. 3**

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a Mt.10,00. La rilevanza della rete viaria suddetta sarà valutata attraverso la definizione di un'area di rispetto intorno ai singoli elementi lineari, attribuendo un peso e una distanza di rispetto diversi secondo l'importanza del singolo elemento lineare, con l'obiettivo di tenere conto delle diverse intensità di traffico sostenute dagli elementi viari.

## **Art. 4**

Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l'utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale o a processi di biodegradazione e compostaggio.

## **Art. 5**

E' vietato procedere allo smaltimento dei residui vegetali di qualsiasi natura tramite la combustione degli stessi.

## **Art. 6**

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00;

## **Art. 7**

I detentori di ogni manufatto-cascinale, stalle, fienili, ricoveri stallatici, ricoveri e di qualsiasi costruzione ed

impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

### **SANZIONI**

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v. n. 285 del 30.04.1992.

2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 50,00 ad euro 300,00**.

3. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno al 30 Settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

### **RICORDA**

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche.

- che chiunque avvisti un incendio deve darne immediata comunicazione ad una delle seguenti Forze di Polizia o Soccorso:

Vigili del Fuoco	Tel. 115;
Carabinieri Forestale dello Stato	Tel. 1515;
Carabinieri Forestale di Lamezia Terme	Tel. 0968 43.67.07;
Corpo Polizia Locale	Tel. 0968 22.130;
Centrale operativa Arma Carabinieri	Tel. 112;
Centrale operativa Polizia di Stato	Tel. 113;

**Numero verde regionale per la segnalazione di incendi boschivi: 800 496 496**

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune **per 120 giorni** nonché affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Catanzaro, alla Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile – Catanzaro, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, al Comando Carabinieri Forestale di Lamezia Terme, alla U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo, all'ANAS di Catanzaro, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, alle FF.SS. Ferservizi – Responsabile Unità Territoriale Nord Sapri - P.zza Stazione Sapri;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni dalla

pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria.

Lamezia Terme, li 31/05/2022

Il Sindaco  
Avv. MASCARO PAOLO

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 336 del 31/05/2022